

N. 271/13 Sent.  
N. 903/12 R.G.  
N. 5357 Cron.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Sciacca, sezione lavoro, dott. Antonino Cucinella, all'udienza del 25.10.2013, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. comma I, udite le conclusioni delle parti, ha emesso, dandone integrale lettura, la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro n. 903/12 R.G., promossa

**DA**

, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_)

rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Carmela Nicastro giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mariangela Corona sito in Sciacca via Salvatore Quasimodo n. 22;

- ricorrente -

**CONTRO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “**

rappresentante pro-tempore Dirigente Scolastico Prof.

), intervenuto ex art. 417 bis, domiciliato presso la sede dell'Istituto in \_\_\_\_\_

”, in persona del legale

( C.F. \_\_\_\_\_

- resistente -

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del ministro pro-tempore,

- Resistente contumace-

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 19.11.2012, la ricorrente di cui in epigrafe, docente presso l'Istituto convenuto, ha premesso : 1) che in data 4.4.2012 la stessa ha formulato per iscritto richiesta di usufruire di tre giorni ( 11,12,14 Aprile 2012) di permesso retribuito per motivi personali motivata con l'esigenza " di dovere accompagnare il proprio coniuge ad effettuare controlli medici" e che il Dirigente Scolastico dell'Istituto ( Prof. ) con nota del 16.4.2012 ha riscontrato detta richiesta, con la precisazione che la stessa doveva intendersi riferita ai sei giorni di ferie di cui all'art. 13 del CCNL di settore, richiedendo pertanto la presentazione di idonea documentazione a supporto della richiesta presentata; 2) che alla prefata nota la ricorrente ha risposto di avere formulato la predetta richiesta, con relativa autocertificazione, ai sensi dell'art. 15 comma II del prefato CCNL relativo ai permessi retribuiti e che tuttavia con decreto n. 516/C1 il predetto Dirigente, ritenute " inadeguate e generiche" le giustificazioni addotte dalla ricorrente, ha considerato la stessa " assente ingiustificata per i giorni 11,12,14 Aprile 2012, con la specificazione che detti giorni non sarebbero stati utili " né ai fini delle retribuzioni, né ai fini pensionistici..."; che, infine, nel mese di Ottobre 2012 la ricorrente si è avveduta che nel cedolino paga del mese di Ottobre 2012 è stato inserito un avviso di addebito relativo ad " aspettativa non retribuita" per i giorni in contestazione, con la precisazione che il recupero sarebbe stato effettuato fino al successivo mese di Novembre 2012.

Tutto ciò premesso, deducendo la assoluta conformità della richiesta di permessi formulata al prefato art. 15 del CCNL di settore e stigmatizzando, viceversa, l'illegittimità dell'operato della p.a. resistenti che avrebbe valicato i limiti di sindacato scaturenti dalla prefata norma ( attribuite alla p.a. appunto, un controllo meramente formale), ha chiesto : 1) dichiararsi l'illegittimità del prefato Decreto n. 516/C1 e dell'impugnato avviso di addebito 2) e conseguentemente condannare la p.a. resistente alla restituzione delle somme trattenute 3) condannare inoltre la p.a. resistente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c da liquidarsi in via equitativa, in misura non inferiore ad euro 500,00

Con comparsa depositata in data 25.1.2013 si è costituito quindi in giudizio l' Istituto resistente, contestando nel merito le domande articolate da parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente procedimento, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

In particolare detto Istituto ha insistito sulla genericità delle giustificazioni addotte dalla ricorrente nella prefata richiesta di ferie, mancante di indicazioni puntuali sulle circostanze di luogo e di tempo relative alla dedotta visita del coniuge.

In assenza di attività istruttoria, stante il carattere documentale della causa, la stessa, a seguito dell'autorizzazione del deposito di note, è stata pertanto discussa e decisa all'udienza odierna nelle forme

dell'art. 429 comma I c.p.c., dando contestuale lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.

\*\*\*\*\*

In via preliminare da dichiarata la contumacia del MIUR, il quale, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.


Nel merito va anzitutto precisato che l'odierna ricorrente ha articolato le domande dichiarative e condannatorie di cui in premessa, sulla base del duplice presupposto dell' assoluta conformità della richiesta di permessi formulata in data 4.4.2012 all' art. 15 comma II del CCNL di settore e della consequenziale illegittimità dell'operato della p.a resistenti che avrebbero valicato, secondo le prospettazioni della ricorrente, i limiti di sindacato scaturenti dalla prefata norma ( attribuite alla p.a un controllo meramente formale).

D'altra parte la p.a convenuta ha resistito, controdeducendo che detto sindacato formale, non esime la p.a. dalla verifica dei requisiti previsti in modo specifico dalla prefata norma del CCNL, nel caso in esame assenti, stante la genericità delle giustificazioni addotte dalla ricorrente nella prefata richiesta di ferie, mancante di indicazioni puntuali sulle circostanze di luogo e di tempo relative alla dedotta visita del coniuge.

Così inquadrato il *thema decidendum*, ritiene il Decidente che l'esame delle domande ed eccezioni formulate dalle parti non possa prescindere da alcune considerazioni generali sulla norma di CCNL evocata dalle stesse e sui correlativi principi di diritto declinati dalla giurisprudenza di merito nonché dall'Aran.

Nello specifico, dispone testualmente l'art. 15 comma II del CCNL di settore che *" il dipendente ha diritto a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito, per motivi personali o familiari documentati, anche mediante autocertificazione "*.

Muovendo dal tenore letterale della prefata norma di ccnl, inoltre, la giurisprudenza di merito e l'Aran hanno rispettivamente precisato che *"Qualora un insegnante a tempo indeterminato abbia fruito, previa domanda, di un giorno di permesso retribuito ex art. 15 c.c.n.l. 2006/2009, autocertificando i motivi personali e familiari causa dell'assenza, il Dirigente scolastico non può valutare nel merito le ragioni dell'assenza, dovendosi piuttosto limitare ad un controllo di tipo formale circa la presentazione della domanda e l'idoneità della documentazione a provare le ragioni poste a base della domanda"* ( Trib. Monza 12.5.2011 e Tribunale di Lagonegro n. 309 del 4.4.2012) e che, inoltre *" a parere di questa Agenzia l'art. 25 comma II primo periodo esplicita chiaramente che il diritto ai permessi retribuiti per motivi personali o familiari è subordinata ad una richiesta del dipendente documentata anche mediante autocertificazione"*... con l'ulteriore



precisazione che la previsione contrattuale è “ *generica ed ampia*” ( parere Aran reso in data 2.2.2011- Allegato 9 del ricorso).

Ciò detto in punto di diritto, possono dal descritto quadro normativo-giurisprudenziale estrapolarsi i seguenti corollari applicativi: 1) il permesso richiesto è soggetto unicamente ad un controllo di tipo formale, attinente alle condizioni di ammissibilità tassativamente previste dall'art. 15 comma II del CCNL; 2) in particolare l'autorizzazione delle ferie resta subordinata alla sola condizione che vengano documentate esigenze personali e familiari, essendo a tal fine espressamente previsto lo strumento dell'autocertificazione; 3) la formulazione ampia e generica del precetto esclude che il richiedente sia tenuto ad indicare specificamente le ragioni di luogo e di tempo.

Alla luce delle pregresse considerazioni, pertanto, le prime due domande articolate dalla ricorrente devono trovare accoglimento, avendo la stessa, in punto di fatto, formulato domanda conforme all'art. 15 comma II del CCNL di settore, poiché corredata da autocertificazione attestante la esigenza di dovere “ *accompagnare il proprio coniuge ad effettuare alcuni controlli medici*”.

Né si riverbera sulla legittima pretesa della stessa, inoltre, la omessa indicazione delle circostanze di luogo e di tempo, alla luce delle considerazioni già ampiamente svolte (parere Aran reso in data 2.2.2011- Allegato 9 del ricorso, già cit.)

Ciò detto sulle ragioni sottese all'accoglimento delle prime due domande, non essere accolta viceversa la domanda ex art. 96 c.p.c avanzata dalla ricorrente.

A tal riguardo la giurisprudenza, difatti, ha stabilito che l'art. 96 c.p.c resta pur sempre connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto ( Cass. 1792/2010)

Nel caso in esame in particolare la ricorrente non ha provato la sussistenza di specifici danni e la loro diretta connessione con la condotta contestata né detti danni sono evincibili in alcun modo dagli atti di causa.

Le spese di lite - liquidate come da dispositivo - seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dei resistenti

P. Q. M.

disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando,

- in via preliminare dichiara la contumacia del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- nel merito, annulla la sanzione disciplinare e l'avviso di addebito impugnati e condanna l'amministrazione scolastica resistente a restituire alla ricorrente le trattenute effettuate in conseguenza di detto avviso.



- condanna i resistenti in solido al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, spese che liquida in € 775,00 ( di cui 275 per studio, 150 per fase introduttiva e 350 per fase decisoria) oltre a CPA e IVA, come per legge.

Sciacca 25.10.2013

Funzionario Giudiziario  
Antonio Vivone



**IL GIUDICE DEL LAVORO**

Dott. Antonino Cucinella

Antonino Cucinella

Depositato oggi in cancelleria  
Sciacca, li 25 OTT. 2013

Il Funzionario Giudiziario  
Antonio Vivone